

Verifica della vigilanza sugli organi d'esecuzione delle prestazioni complementari

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

L'essenziale in breve

Le prestazioni complementari all'AVS e all'AI subentrano laddove le rendite e il reddito non coprono il minimo vitale. Alla fine del 2016 201 100 persone hanno ricevuto prestazioni complementari all'AVS e 113 700 le hanno ricevute all'AI. Le uscite finanziate dalla Confederazione (30 %) e dai Cantoni (70 %) ammontavano a 4,9 miliardi di franchi. Secondo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) si prevede che questa somma raddoppi entro il 2033.

Il sistema di esecuzione federale nell'ambito delle prestazioni complementari consente ai Cantoni di avere margini di manovra organizzativi, tecnici e anche processuali. All'UFAS compete la vigilanza sull'esecuzione. Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato l'attività dell'UFAS in questo ambito.

Secondo il CDF gli strumenti per la vigilanza sono adeguati, ma vengono in parte utilizzati in maniera insufficiente e sono scarsamente coordinati. Tra gli strumenti più importanti figurano le direttive sull'esecuzione delle prestazioni complementari e i rapporti annuali sulle revisioni esterne presso gli organi di esecuzione delle prestazioni complementari. Tuttavia, l'UFAS non è in grado di svolgere una vigilanza in funzione dei rischi, poiché attualmente gli strumenti non riescono a fornire informazioni comparabili sulla prassi d'esecuzione nei Cantoni. I risultati della verifica indicano che il margine di manovra concesso ai Cantoni dalla legge esecuzione delle prestazioni complementari potrebbe essere ulteriormente analizzato in determinati settori.

Notevoli differenze in materia di esecuzione nonostante la vigilanza dell'UFAS

Le disposizioni legali concedono ai Cantoni un determinato margine di manovra nell'esecuzione. In veste di autorità di vigilanza, l'UFAS ha la competenza di emanare direttive per i pertinenti organi in modo da consentirne un'esecuzione possibilmente uniforme. L'UFAS ha a disposizione diversi strumenti per la vigilanza. Retroattivamente la vigilanza si basa soprattutto sulla verifica dei rapporti degli organi di revisione esterni redatti per gli organi d'esecuzione. Nella misura in cui mira a una prassi possibilmente uniforme nell'esecuzione, l'aggiornamento costante delle direttive sull'esecuzione deve essere un importante strumento di vigilanza preventivo.

Nonostante gli strumenti esistenti, il sondaggio svolto presso gli organi d'esecuzione mostra chiare differenze di esecuzione in determinati ambiti che potrebbero ripercuotersi sugli importi delle prestazioni complementari. Queste differenze possono riguardare la valutazione di una determinata situazione o l'elaborazione di un caso e sollevano pertanto questioni sull'applicazione uniforme delle disposizioni legali che l'UFAS dovrebbe garantire in veste di organo di vigilanza. A titolo esemplificativo si possono menzionare le differenze nel conteggio delle entrate nel calcolo delle prestazioni complementari.

Attualmente l'UFAS ha poche informazioni in merito e quindi ha una visione limitata dell'esecuzione nei Cantoni. Di conseguenza, non è in grado di valutare se ne sia garantita l'applicazione uniforme prevista dalla legge. Secondo il CDF, l'UFAS dovrebbe esaminare i motivi che portano a differenze così significative.

La convalida delle informazioni costituisce una grande sfida per gli organi d'esecuzione

Nella domanda di prestazioni complementari il richiedente deve fornire tutti i documenti necessari e confermarne la completezza. Gli organi d'esecuzione cantonali verificano le informazioni e, a seconda dei casi, svolgono ulteriori accertamenti. Il calcolo del diritto alle prestazioni complementari consiste nel confrontare la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente con le uscite riconosciute. Ciò richiede informazioni da fonti nazionali e in parte anche internazionali.

A livello nazionale, la legge prevede, su richiesta, uno scambio di informazioni motivato e vagliato caso per caso. La ricerca di informazioni a livello internazionale, invece, è più complessa: la procedura ufficiale è macchinosa, dispendiosa in termini di tempo e raramente porta i risultati auspicati dagli organi d'esecuzione, ragione per cui viene utilizzata raramente. Gli organi per le prestazioni complementari cercano pertanto di ottenere le informazioni necessarie attraverso altri canali.

Per questo motivo i Cantoni hanno in parte emanato disposizioni semplificate per l'accesso alle proprie fonti d'informazione (ad es. informazioni fiscali). Anche qui la situazione varia a seconda dei Cantoni. Per gestire le richieste in maniera più efficiente e rapida, gli organi d'esecuzione auspicano ulteriori miglioramenti.

Migliorie necessarie in ambito di vigilanza e nell'accesso alle informazioni

Il CDF raccomanda all'UFAS di migliorare gli strumenti di vigilanza, di svilupparli puntualmente e di impiegarli in maniera più efficace per potenziarli. Nelle direttive per la revisione delle casse di compensazione AVS, ad esempio, occorre stabilire chiaramente quali elementi della verifica sono obbligatori e quali facoltativi. Per rafforzare ulteriormente la vigilanza si devono eseguire delle analisi dei rischi delle prestazioni complementari in base alle quali si devono definire, misurare e valutare degli indicatori al fine di garantire una prassi d'esecuzione possibilmente uniforme.

Testo originale in tedesco